

COMUNE DI SAN SPERATE
PROVINCIA DI CAGLIARI

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N.8 DEL 5.08.2013



L'anno 2013 il giorno 5 del mese di Agosto si è riunito presso la Sede Municipale il Revisore Unico dei Conti, dr. Bruno Carcangiu
E' altresì presente il responsabile dell'area amministrativa dott.ssa Iride Atzori

Il revisore

VISTO il D.Lgs n°267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.Lgs n.165/2001;
VISTO il D.Lgs 27 ottobre 2009, n.150 e s.m.i;
VISTI i CCNL vigenti;
VISTO lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

Premesso

- 1) che l'art.40 comma 3 quinquies del D.lgs 30 marzo 2001, n°165 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in forma decentrata contratti integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai CCNL o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
- 2) che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal revisore dei conti;
- 3) che il parere del revisore deve essere reso in coerenza alle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti;
- 4) che le risorse decentrate sono regolarmente previste negli interventi di bilancio e nei capitoli relativi alle voci stipendiali e quelle la cui destinazione è regolata dal contratto integrativo nei capitoli del PEG 2012:-1018100 e 1018116;

RITENUTO che per potersi esprimere e certificare su quanto in premessa sia necessaria l'esatta quantificazione della spesa cui il contratto si riferisce e che vengano indicate le risorse appositamente previste in bilancio a copertura delle spese.

VISTO

Che la Delegazione Trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali/RSU hanno siglato in data 18.07.2013 la preintesa per il riparto del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività-anno 2012;
che sono state trasmesse al revisore la relazione illustrativa e quella tecnico finanziaria redatte sui modelli predisposti della Ragioneria Generale dello Stato;
che il sottoscritto ha provveduto a verificare che da tale accordo non deriva alcun aumento di spesa a carico dell'Ente in contrasto con le disposizioni di legge;

RILEVATO

- a) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;

- b) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;
- c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio e con l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- d) che la contrattazione decentrata integrativa risulta coerente con le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti;

Per quanto su esposto:

esprime parere favorevole alla sottoscrizione definitiva della contrattazione decentrata integrativa anno 2012 .

Con l'occasione si evidenzia che sussistono forti dubbi sulla liceità dei contratti collettivi decentrati integrativi che vengono stipulati al di là dell'anno di riferimento, vedasi a proposito il parere n.287/2010 della Corte dei Conti Lombardia.

INVITA infine l'amministrazione, in attuazione a quanto previsto dall'art.65 del D.Lgs n.150/2009, a voler procedere urgentemente alla stipula del nuovo CCDI parte normativa, in quanto quello vigente non risulta adeguato alle disposizioni relative alla ripartizione delle materie tra contratto e legge e quelle del titolo III del d.lgs 150/2009 così come meglio specificato nell'allegato A)

IL REVISORE



SAN SPERATE 5.08.2013

ALLEGATO A)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO stipulato in data 30.12.2009 tuttora in vigore, salvo le modifiche apportate all'art.8 lett)F con contratto del 15 dicembre 2010.

OSSERVAZIONI

Art.2 comma 2 si evidenzia che per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro le risorse necessarie per il salario accessorio vanno finanziate fuori dal fondo per la contrattazione decentrata, non risultano somme allocate in bilancio per tale categoria di lavoratori.

Art.3 comma 4 in contrasto con l'art.40, comma 3 ter del Dlgs n.165/2001 in quanto lo stesso prevede il potere di azione unilaterale del datore di lavoro, anche in materia di definizione del trattamento economico accessorio del personale, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo in sede di contrattazione decentrata integrativa, potere da usare con le dovute cautele.

Art.4:

-comma 3 i criteri generali delle metodologie di valutazione non costituiscono materia di contrattazione integrativa a seguito delle innovative previsioni del Dlgs 150/2009;

-comma 5 programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale non costituiscono materia di contrattazione decentrata integrativa per le stesse ragioni di cui al comma 3;

-comma 7 tale materia non rientra quale oggetto di contrattazione decentrata integrativa;

-comma 11 oggetto della CCDI non è quella di fissare i criteri per le progressioni economiche che sono stabilite dal CCNL bensì quello di completare ed integrare detti criteri;

-comma 12- le risorse per la contrattazione decentrata sono esclusivamente quelle indicate nei CCNL vigenti;

Art.5 le relazioni sindacali non costituiscono materia oggetto di contrattazione decentrata integrativa .

Articoli 7 ed 8 così come dispone l'art.65 del d.lgs. n.150 del 2009, devono essere adeguati alle disposizioni contenute nel titolo III° del nuovo decreto (Merito e Premi)

Articoli 9 e 10 devono essere rivisitati:

- 1) alla luce delle risultanze delle indagini svolte dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica in materia di spese di personale del comparto Regioni ed Enti Locali, con particolare riferimento agli oneri della contrattazione decentrata;
- 2) alle recenti direttive pubblicate dall'ARAN in data Marzo 2013 sul manuale operativo "Possibili contenuti di un contratto decentrato integrativo. Indice ragionato";
- 3) alla giurisprudenza della Corte dei Conti in materia;

IL REVISORE DEI CONTI

SAN SPERATE 5.08.2013